



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.V.2007
C(2007)2247

**Oggetto: Aiuto di Stato NN 5/2007 (ex N 671/2006) – Italia
Aiuto al salvataggio a favore del gruppo tessile Legler**

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera della Rappresentanza permanente del 10 ottobre 2006, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea l'intenzione di concedere un aiuto al salvataggio a favore del gruppo Legler. La notifica è stata protocollata nel registro degli aiuti di Stato con il numero N 671/2006 e la Commissione ne ha accusato ricezione l'11 ottobre 2006.
- (2) A seguito di una richiesta di informazioni complementari del 20 novembre 2006, le autorità italiane hanno risposto con lettera del 21 dicembre 2006, fornendo informazioni supplementari e confermando che il finanziamento in questione era stato concesso al beneficiario il 5 ottobre 2006, ossia prima della decisione della Commissione. La Commissione ha quindi trasferito la misura in questione nel registro degli aiuti non notificati (NN 5/2007).
- (3) Il 19 gennaio e l'8 febbraio 2007 sono state inviate richieste di informazioni complementari, con un sollecito il 29 marzo, cui le autorità italiane hanno risposto il 6 febbraio e il 4 aprile. Le informazioni pervenute risultano sufficienti per procedere a una valutazione della misura in questione.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA IN OGGETTO

2.1. Il beneficiario

- (4) Secondo le informazioni comunicate dalle autorità italiane, il gruppo Legler è attivo nel settore tessile ed è specializzato nella fabbricazione e distribuzione del denim, del velluto a coste e del cotone piatto. I suoi clienti sono grandi produttori di capi di abbigliamento prêt-à-porter, soprattutto in Italia, in Germania e in Francia. Per quanto riguarda il tessuto denim, la Legler è una

S.E On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

società leader in Italia e in Germania e svolge un ruolo di spicco in Francia e in Benelux, mentre ha solo una posizione marginale negli Stati Uniti e sui mercati extracomunitari. Per quanto riguarda il velluto a coste e il cotone piatto ("cord" e "flat"), Legler gode di una posizione di nicchia in segmenti di media e alta gamma sui mercati europei e nordamericani. Attualmente, una parte importante della produzione del settore è stata delocalizzata dai diversi soggetti in Asia o nel bacino mediterraneo.

- (5) Legler è composta da diverse entità giuridiche di diritto italiano e impiega complessivamente 1344 dipendenti. La società Legler SpA, il cui capitale è detenuto principalmente dalla società Piltar Ltd, è responsabile della direzione del gruppo e controlla la produzione, suddivisa tra i siti di Ponte San Pietro (Bergamo) con 554 dipendenti, Macomer con 329 dipendenti, Ottana con 316 dipendenti e Siniscola con 132 dipendenti. La produzione è quindi assicurata direttamente da Legler SpA e delle altre società per azioni (SpA): Legler Macomer, Legler Ottana e Legler Siniscola. Dal 1994 la società finanziaria pubblica della regione Sardegna SFIRS (Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna) detiene il 40% del capitale di Legler Ottana SpA. È stata inoltre creata una filiale di produzione in Marocco. Dal 2003 al 2005 il gruppo ha avviato un piano di razionalizzazione che prevedeva la chiusura di un impianto industriale in Lombardia e il trasferimento delle relative attività verso un altro sito del gruppo, nonché l'ammodernamento delle attrezzature industriali tramite autofinanziamento e senza aiuti pubblici.
- (6) Il fatturato del gruppo Legler ammontava a 167 milioni di euro nel 2004, a 124 milioni di euro nel 2005 e a 105 milioni di euro nel 2006.
- (7) I siti di Macomer, Ottana e Siniscola sono situati nella provincia di Nuoro (Sardegna), una zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.
- (8) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, le difficoltà che l'impresa registra dal 2003 sono una conseguenza del fatto che i clienti hanno cambiato abitudini, iniziando a privilegiare produttori dell'Estremo Oriente. Le autorità italiane ritengono che questa situazione sia stata aggravata dall'eliminazione delle barriere doganali per i prodotti tessili nel 2005, che è andata a scapito dell'industria europea. Questi diversi fattori avrebbero provocato un crollo delle vendite di oltre il 50%, il che ha significato per l'insieme delle società del gruppo Legler la perdita di due terzi dei fondi propri tra il 2005 e la metà del 2006. Pertanto, il gruppo Legler non è più in grado di riprendersi con risorse proprie o con i finanziamenti ottenuti dai suoi azionisti o creditori.

2.2. La misura in esame

- (9) Dalle informazioni comunicate dalle autorità italiane risulta che, viste le difficoltà in cui versava, la società Legler SpA ha chiesto, il 25 luglio 2006, al ministero italiano per lo sviluppo economico, di beneficiare dell'intervento del *Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà*, istituito con il decreto legge n. 35 del 17 marzo 2005, modificato

dalla legge del 14 maggio 2005¹. In una lettera dello stesso giorno (25 luglio 2006), la banca Intesa Mediocredito si è dichiarata disposta, per consentire l'elaborazione di un piano di ristrutturazione, a concedere un prestito di sei mesi, al tasso Euribor a sei mesi + 1,2%, a favore di Legler SpA, per un importo massimo di 13 milioni di euro, a condizione che lo Stato concedesse una garanzia. La garanzia dovrebbe essere concessa secondo le modalità e entro i limiti previsti per l'intervento del fondo summenzionato tramite la delibera n. 101, del 29 luglio 2005, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)².

- (10) Con decisione n. 4 del 21 settembre 2006, il ministro per lo sviluppo economico ha autorizzato la concessione della garanzia richiesta per una durata di sei mesi e, quindi, il finanziamento previsto è stato erogato da Banca Intesa il 5 ottobre 2006.
- (11) Le autorità italiane hanno confermato che sia la garanzia che costituiva l'aiuto che il prestito stesso sono stati erogati senza aspettare l'autorizzazione della Commissione. La durata della misura è di 6 mesi a decorrere dal 5 ottobre 2006, ossia fino al 5 aprile 2007. La notifica delle autorità italiane indica che questa durata potrebbe essere prorogata a talune condizioni; che l'aiuto non è cumulato con nessun altro tipo di aiuto; che l'aiuto è vincolato a prestiti la cui durata di rimborso successiva all'ultimo versamento all'impresa delle somme versate non supera 12 mesi; che entro il termine di sei mesi a decorrere dall'autorizzazione o dalla concessione dell'aiuto al salvataggio, le autorità italiane si impegnano a presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova che il piano è stato integralmente rimborsato e/o è stato posto fine alla garanzia.
- (12) Conformemente alle esigenze che derivano dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà³, le autorità italiane sottolineano le gravi difficoltà sociali che motivano l'aiuto, in quanto la scomparsa del gruppo Legler determinerebbe la perdita del posto di lavoro per oltre 1300 dipendenti del gruppo, nonché ricadute occupazionali per i partner del gruppo (fornitori).
- (13) Come indicato nella notifica iniziale, nonostante avessero concesso l'aiuto prima della decisione di autorizzazione della Commissione, il 4 aprile 2007 le autorità italiane hanno notificato, insieme a un progetto di aiuto alla ristrutturazione di 39,2 milioni di euro, un piano di ristrutturazione. La notifica è stata protocollata nel registro degli aiuti di Stato con il numero N 188/2007 e la Commissione ne ha accusato ricevuta il 5 aprile 2007. Il progetto prevede la conversione della garanzia concessa per 6 mesi il 5 ottobre 2006 in una garanzia a medio termine (fino al 31 dicembre 2012) per uno strumento di importo immutato di 13 milioni di euro, una sovvenzione diretta di 13,2 milioni

¹ GURI n. 111 del 14.5.2005 SO.

² GURI n. 227 del 29.9.2005.

³ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

di euro e una conversione dei crediti della succitata SFIRS in capitale sociale sempre per un importo di 13 milioni di euro.

3. VALUTAZIONE

3.1. Sussistenza dell'aiuto

- (14) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE dispone che, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (15) L'aiuto è stato notificato dalle autorità italiane come aiuto al salvataggio. La Commissione constata che tale aiuto è concesso sulla base di risorse statali. Dal momento che un gruppo di questo tipo non avrebbe potuto finanziarsi tramite un prestito bancario a tali condizioni sui mercati finanziari, il gruppo Legler risulta favorito rispetto ad altre imprese. Poiché l'impresa beneficiaria dell'aiuto opera, in particolare, nel settore tessile, non si può escludere che ciò incida sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Per questi motivi, l'aiuto in causa rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

3.2. Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune

- (16) La misura deve essere valutata come aiuto ad hoc alla luce dei summenzionati orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3.2.1. Ammissibilità del beneficiario

- (17) L'impresa, ossia il gruppo di entità controllato da Legler SpA, ha perso due terzi dei fondi propri tra il 2005 e la metà del 2006, allorché il gruppo ha richiesto il sostegno delle autorità italiane. Si può quindi concludere che l'impresa, costituita da diverse società a responsabilità limitata (SpA) che hanno perso oltre la metà dei fondi propri, di cui un quarto negli ultimi dodici mesi, soddisfa i criteri di cui ai punti da 9 a 11, in particolare il punto 10, lettera a), degli orientamenti summenzionati.

3.2.2. Forma dell'aiuto e altre condizioni degli aiuti al salvataggio di cui al paragrafo 3.1 degli orientamenti

- (18) La misura si configura come garanzia statale su un prestito soggetto a interesse al tasso annuale del 4,85% (Euribor a sei mesi + 1,2%). Il tasso di riferimento della Commissione era del 4,36% al 1° settembre 2006 e del 4,62% dal 1° gennaio 2007. La misura è dunque conforme al punto 25, lettera a), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà menzionati sopra.
- (19) Ai sensi del punto 25, lettera b), degli orientamenti, l'aiuto è motivato da gravi difficoltà sociali. La liquidazione del gruppo – che impiega 1344 dipendenti – avrebbe conseguenze sociali di vasta portata, tanto più che una parte del

personale lavora in stabilimenti situati in comuni assistiti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

- (20) Inoltre, sempre in conformità dello stesso punto degli orientamenti, la misura non sembra avere gravi effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri, principalmente per il suo carattere provvisorio in attesa di un'eventuale ristrutturazione nonché per le previste riduzioni di capacità e per l'evoluzione sfavorevole della quota di mercato dell'impresa. Inoltre, l'impresa opera su mercati caratterizzati da una forte presenza di imprese multinazionali stabilite al di fuori della Comunità europea, in particolare in Cina e in Corea.
- (21) Secondo quanto previsto al punto 25, lettera c), degli orientamenti, le autorità italiane si sono impegnate a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione o dalla concessione dell'aiuto al salvataggio, un piano di ristrutturazione, un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato. L'aiuto è stato concesso il 5 ottobre e, il 4 aprile 2007, le autorità italiane hanno notificato, insieme a un progetto di aiuto alla ristrutturazione, un piano di ristrutturazione.
- (22) In conformità di quanto previsto al punto 25, lettera d), degli orientamenti, l'importo di 13 milioni di euro è il minimo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo di sei mesi per il quale l'aiuto è autorizzato. L'importo si fonda sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite, calcolato secondo la formula di cui all'allegato degli orientamenti. Infatti, applicando tale formula, risulterebbe un importo massimo di 15,56 milioni di euro, superiore ai 13 milioni di euro previsti.
- (23) In conformità di quanto previsto al punto 25, lettera e), degli orientamenti, la condizione relativa all'aiuto *à tantum* è soddisfatta, in quanto, secondo le autorità italiane, l'impresa non ha ricevuto aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione in passato.
- (24) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che l'aiuto soddisfi tutte le condizioni di cui agli orientamenti.
- (25) Come indicato al punto 29 degli orientamenti, l'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio non pregiudica la valutazione successiva dell'aiuto concesso nel quadro di un piano di ristrutturazione, che verrà valutato autonomamente.

4. DÉCISIONE

- (26) La Commissione ha pertanto deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune.

- (27) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet :
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 BRUXELLES
Fax : +32 2 296.12.42

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Neelie KROES
Membro della Commissione